



IL LAVORO OCCASIONALE O ACCESSORIO

Il lavoro accessorio consiste nella prestazione di attività lavorative di natura occasionale, rese per lo svolgimento di determinate attività, che non diano complessivamente luogo, in riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso dell'anno solare (10 mila euro nel corso di ciascun anno fiscale per le imprese familiari).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività che possono essere interessate dallo svolgimento di lavoro occasionale accessorio sono:

- lavori domestici di natura meramente occasionale;
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, e monumenti anche se il committente è un ente locale;
- insegnamento privato supplementare;
- manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- periodi di vacanza e nelle giornate del sabato e della domenica da parte di giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a ogni scuola di ogni ordine e grado, in qualsiasi settore produttivo compresi gli enti locali, le scuole e le università ovvero in qualunque periodo dell'anno se trattasi di giovani iscritti all'Università;
- attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da giovani in possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente e da casalinghe;
- impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile;
- attività di consegna porta a porta e di vendita ambulante di quotidiani e periodici;
- in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;



- attività lavorative da svolgersi nei maneggi e nelle scuderie;
- attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, nel corso del solo anno 2010, da parte di soggetti occupati con contratti di lavoro a tempo parziale purchè tali prestazioni non siano eseguite in favore del datore di lavoro da cui gli stessi soggetti dipendono;
- in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, per gli anni 2009 e 2010, ed entro il limite reddituale di 3 mila euro per anno solare, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da lavoratori percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

Le prestazioni di lavoro accessorio a favore dei committenti pubblici e degli enti locali sono ammesse nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.

ASPETTI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E FISCALI

I 5 mila euro, nel corso dell'anno solare, previsti quale tetto massimo di compenso sono esenti da qualsiasi impostazione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione e non danno titolo ad alcuna prestazione di malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare.

La prestazione di lavoro accessorio viene attribuita attraverso un sistema che prevede la consegna, da parte del committente, di buoni di valore predeterminato che dovranno essere riscossi, autonomamente, dal lavoratore.

Il valore nominale di ogni buono è pari a 10 euro (non riferibile a un parametro orario bensì a un certo ammontare dell'attività lavorativa).

Saranno resi disponibili anche speciali "carnet" o "buoni multipli" del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili.



Il valore nominale è comprensivo della quota di contribuzione alla gestione separata Inps (13%), di quella in favore dell'Inail (7% la nota Inail del 2 dicembre 2008 riconosce la copertura per tutti i casi di infortunio e malattia professionale ricollegabili ad eventi verificatisi nell'ambito delle prestazioni lavorative di natura accessoria in agricoltura) e di una quota per la gestione del servizio (5%); il corrispettivo netto a favore del lavoratore accessorio ammonta, pertanto, a 7,50 euro.

Nell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile e limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, i contributi previdenziali e assicurativi non sono compresi, a differenza della generalità dei lavori accessori, nell'importo complessivo dei buoni ma devono essere versati con le stesse modalità previste per il lavoro subordinato in generale.

I concessionari del servizio saranno individuati con apposito decreto ministeriale, nell'attesa dell'emanazione di tale decreto i concessionari sono stati identificati nell'Inps.

MODALITA' TELEMATICA

COMMITTENTE

Fase di registrazione/accreditamento tramite:

- contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi Arca dell'Inps;
- servizio on line al sito www.inps.it – sezione "servizi on line per il cittadino" – Lavoro occasionale accessorio, se sono già presenti sugli archivi Inps e già provvisti di Pin;
- le sedi Inps, previa esibizione di documento di identità (il canale risulta obbligatorio in assenza dell'anagrafico sugli archivi Inps);
- le associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie dei CCNL di settore;



Invio, previa individuazione dei prestatori disponibili all'attività di lavoro accessorio, della richiesta dei voucher contenente:

- i dati anagrafici del lavoratore e il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- il numero dei buoni presunti per ogni lavoratore.

Con la comunicazione dei dati indicati nella richiesta dei buoni il committente assolve, contestualmente, all'obbligo di comunicazione preventiva all'Inail e all'intestazione (provvisoria) dei buoni.

In caso di intervenute variazioni relativamente alla durata della prestazione o ai lavoratori, le modifiche dovranno essere, preventivamente, e in modo diretto comunicate all'Inail (tramite contact center Inps/Inail al numero 803.164 o tramite fax gratuita numero 800.657.657).

Versamento all'Inps del valore complessivo dei buoni utilizzati con una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24 con le indicazioni segnalate nella circolare 104/2008;
- tramite conto corrente postale numero 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- on line dal sito www.inps.it.

LAVORATORE

Fase di accreditamento anagrafico dei lavoratori attraverso:

- contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- servizio on line al sito www.inps.it – servizi on line per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio oppure cliccando sull'apposita icona presente in home page;
- le sedi Inps.



Invio al lavoratore, da parte di Poste Italiane, di:

- carta magnetica (INPS Card) che consentirà l'accredito o la riscossione degli importi relativi alle prestazioni eseguite;
- materiale informativo;
- prestampati delle ricevute da adoperare a fine rapporto.

La mancata attivazione della carta magnetica da parte dell'utente dirotterà il pagamento alla modalità del bonifico domiciliato presso ogni ufficio postale.

MODALITA' CARTACEA

COMMITTENTE

Ritiro dei buoni presso:

- le sedi provinciali Inps dietro esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento dei relativi importi sul conto corrente postale numero 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC,;
- per il tramite delle associazioni di categoria, opportunamente delegate, con le stesse modalità di pagamento di cui al punto precedente.

Il rimborso dei buoni cartacei acquistati e non utilizzati può avvenire elusivamente presso le sedi provinciali Inps.

Prima dell'inizio delle attività lavorative, il committente deve effettuare la comunicazione preventiva all'Inail tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) o fax gratuito Inail 800.657.657).

La consegna del buono al lavoratore deve essere preceduta dall'intestazione, operata dal committente, e contenente il codice fiscale di entrambe le parti, la data della prestazione e la sottoscrizione da parte dello stesso committente.



LAVORATORE

La riscossione dei corrispettivi dei buoni ricevuti può essere effettuata, dal prestatore, presso qualsiasi ufficio postale, previa sottoscrizione dell'avente diritto.

La procedura si conclude con l'accredito dei contributi a favore delle singole posizioni assicurative dei lavoratori attraverso un flusso dei dati alla Gestione separata analogo a quello del flusso E-MENS, identificata con il codice rapporto "16".

ADEMPIMENTI

Per i lavoratori occasionali accessori i datori di lavoro -committenti- non sono soggetti all'obbligo della comunicazione anticipata on line ai servizi competenti.

Le informazioni relative ai lavoratori accessori non devono essere riportate sul libro unico del lavoro.